



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 257 DEL 28/11/2019**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Applicazione Art. 194 del D.Lgs. 267/2000 ai fini del riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza N. 1677/2019 del 10/7/2019 della Corte di Appello di Firenze.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ALESSANDRA CAROVANI - FILIPPO LA GRASSA - ANTONIO OTRANTO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	CILIBERTO GIUSI	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	TAMMARO ROCCO	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	GRECO ANTONELLA	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	AZZARRI ALESSANDRA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BINI MONICA	Assente
GALLETTI LORENZO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
PRISCO ANGELINA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
QUERCIOLI MARIA SERENA	Assente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
CANTINI ANDREA	Presente	LA GRASSA FILIPPO	Presente
GANDOLA PAOLO	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
BALLERINI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti BOLOGNESI INGA - CAMILLETTI CLAUDIA.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che in data 12/11/2019 con apposita nota prot. 64243/2019, depositata agli atti dell'ufficio ragioneria, il Dirigente del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" richiedeva attraverso apposita dichiarazione, prevista dal vigente Regolamento di contabilità, al Settore Bilancio di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1677/2019 del 10/7/2019 (R.G. n.468/2014) per un ammontare complessivo di euro 35.812,07;

Rilevato che il debito è sorto per il ricorso presentato dall'ente avverso la sentenza n.2460/2013 del Tribunale di Firenze depositata il 18/7/2013, che ha rigettato la domanda di cancellazione e risarcimento danni non patrimoniali formulata da Ballerini Roberto ex art. 89 c.p.c. e confermato nel resto l'impugnata sentenza, condannando il Comune di Campi Bisenzio alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio da Casini Power s.r.l. in persona del legale rappresentante Stefano Casini liquidate in complessivi € 13.560,00 per compensi oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali di studio e compensando in misura di un decimo le spese processuali fra l'appellante e Roberto Ballerini con condanna del Comune di Campi Bisenzio alla rifusione della parte residua di quelle sostenute dai convenuti Roberto Ballerini e Campi Casa Costruzioni s.r.l. liquidate in complessivi € 12.204,00 per compensi oltre IVA, CAP e 15% per rimborso spese generali di studio.

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata



alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Dato atto che per la spesa derivante dal presente provvedimento l'ente ha effettuato apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2018 a copertura dal rischio soccombenza



derivante da sentenze legali;

Considerato inoltre che:

- la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *“...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell’allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l’eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l’ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l’accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”*;

Secondo invece la Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell’8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l’accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL. Secondo i magistrati campani *“...La necessità di porre in essere la procedura di “riconoscimento” del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall’altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in “debito” attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l’accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta “certezza” dell’obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell’esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l’imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l’analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002);*



Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 1677/2019 del 10/7/2019 (R.G. n.468/2014);

Considerato che con il presente provvedimento si intende riconoscere la legittimità del suddetto debito fuori bilancio;

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]”*;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, sottoscritto in forma digitale ed allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
-

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art.36;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.11.2019 dalla IV Commissione Consiliare *“Risorse e Sviluppo”* in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore *“Servizi Finanziari/Entrate”*;

Uditi:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,
- gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di *“FORZA ITALIA”*, dal Consigliere Galletti capogruppo del *“PARTITO DEMOCRATICO”* e dal Consigliere Tagliaferri (gruppo *“SI-FARE CITTA”*) che, tra l'altro, comunica il voto favorevole del gruppo;

Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese, a discussione conclusa come disposto dall'art. 30 comma 7 del vigente *“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”*, dal Consigliere Gandola capogruppo di *“FORZA ITALIA”*, dal Consigliere Cantini capogruppo della *“LEGA SALVINI TOSCANA”*, dal Consigliere Ballerini capogruppo di *“CAMPI A SINISTRA”* e dal Consigliere Galletti capogruppo del *“PARTITO DEMOCRATICO”*;

Considerati i contenuti della replica formulata dal Sindaco Fossi;



Udite infine le ulteriori osservazioni esposte dal Consigliere Tagliaferri (gruppo "SI-FARE CITTA'");

Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari, sono usciti il Consigliere Bolognesi ed il Consigliere Camilletti. Sono presenti n. 20 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 20
- Consiglieri favorevoli n. 20
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 35.812,07 per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 3) di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto 1 mediante imputazione al cap. 55 all'interno della Missione 1 Programma 11 Titolo I del Bilancio di Previsione 2019 previa applicazione della quota di avanzo vincolata a copertura di rischio soccombenza per cause legali;
- 4) di demandare al competente Dirigente del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio" la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al 4° Settore – Servizi Finanziari/Entrate, per quanto di competenza;
- 6) di incaricare il Dirigente del Settore "Servizi Finanziari/Entrate" di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Corte dei Conti, Procura Regionale per la Toscana e Sezione Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Quindi,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 20
- Consiglieri favorevoli n. 20
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
C.C. n° 257 del 28-11-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPLICAZIONE ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1677/2019 DEL 10/7/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziari/Entrate esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Direttore del IV Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 14/11/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore "Servizi finanziari/Entrate" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Direttore del IV Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 14/11/2019



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

Il Segretario Generale

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.